



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

11



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Il testamento dei chierici secolari e dei religiosi nel diritto canonico

RAFFAELE SANTORO

1. *La povertà evangelica e il testamento del presbitero nei lavori di preparazione del Decreto conciliare Presbyterorum Ordinis.*

La complementarietà del vigente *Codex Juris Canonici* agli insegnamenti del Concilio Vaticano II, in ragione del suo essere il risultato del «grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina»¹, assume un rilievo significativo anche al fine di ripercorrere, nei tratti essenziali, la genesi e l'evoluzione della disciplina giuridica del testamento dei chierici secolari e dei religiosi.

La proposta di introdurre una raccomandazione circa la sua redazione appare, per la prima volta, nel contesto dei lavori di preparazione del Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum Ordinis*, all'interno della *Commissio de disciplina cleri et populi christiani* (novembre 1961), su impulso del Cardinale Cento: «*Propono ut in fine numero XI haec addantur: "Non omittant sacerdotes testamentum suum tempestive confacere neque in eo obliviscantur graves ac semper crescentes necessitates Sanctae Matris Ecclesiae"*»².

Questo intervento, ripreso più volte anche nel corso della votazione finale³, evidenzia l'importanza di provvedere in tempo opportuno alla sistemazione dei beni di cui è titolare il presbitero, individuando in tale atto un efficace rimedio alla sperequazione economica legata all'allora vigente sistema beneficiale⁴.

¹ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Sacrae disciplinae legis*, 25 gennaio 1983, in AAS 75 (1983) II, p. XI.

² *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series II (preparatoria)*, I, p. 601.

³ *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series II (preparatoria)*, I, pp. 614-618.

⁴ *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series II (preparatoria)*, I, p. 691.

In accoglimento di alcune osservazioni, il testo dello schema del decreto al n. 13, collocato nel Capitolo primo – *De vitae sacerdotalis perfectione*, faceva esplicito riferimento alla opportunità di redigere il testamento nell'ambito della preparazione ad una morte affrontata con profonda serenità e animo tranquillo. In particolare, si propose la seguente raccomandazione: «*Ne sollicitudinibus nimis hora mortis turbetur, tempestive sacerdos de pecunia ceterisque bonis vita durante disponat in favorem sive operum Ecclesiae, veluti Seminariorum, Sacrarum Missionum, etc., sive pauperum: vel, utcumque, de suo patrimonio decernat per testamentum, ad leges patriae praescripta exaratum*»⁵.

Nello schema proposto dalla Commissione, su indicazione di molti Padri conciliari, il riferimento al testamento fu spostato all'interno del Capitolo terzo, precisamente a conclusione del n. 28 (ora n. 24 dello schema *De sacerdotibus*), nel contesto del retto uso e della destinazione dei beni della Chiesa. Per effetto di questa diversa collocazione scompare ogni riferimento al momento della morte, mentre la raccomandazione ad impiegare i beni per le necessità della Chiesa e in opere di carità cristiana verso i poveri è collocata in una più ampia dimensione che coinvolge il presbitero in ogni momento della sua vita, come emerge dal testo preparato dalla Commissione: «*Tempore opportuno curet clericus ut testamentum, iuxta legis patriae praescripta exaratum, condat; sciat se obligatione teneri impedendi in favorem sive operum Ecclesiae, veluti Seminariorum, Sacram Missionum, etc., sive pauperum, bona omnia quae occasione exercitii sacri ministerii abtinuerit, immo et exepedire ut, salvis pietatis obligationibus, de bonis quoque propriis in favorem eorundem operum prae aliis disponat*»⁶.

Tuttavia, dato il contenuto troppo tecnico per un documento conciliare, si ritenne non opportuno inserire questa raccomandazione nel testo definitivo del decreto *Presbyterorum Ordinis*, rinviando la problematica ai lavori di revisione del *Codex Juris Canonici*.

In ogni caso, al suo interno i sacerdoti «sono invitati ad abbracciare la povertà volontaria, con cui possono conformarsi a Cristo in un modo più evidente ed essere più disponibili per il sacro ministero. Cristo infatti da ricco è diventato per noi povero, affinché la sua povertà ci facesse ricchi. Gli apostoli, dal canto loro, hanno testimoniato con l'esempio personale che il dono di Dio, che è gratuito, va trasmesso gratuitamente e hanno saputo abituarsi tanto all'abbondanza come alla miseria. Ma anche un certo uso comune delle cose – sul modello di quella comunità di beni che vanta la storia della Chiesa primitiva

⁵ *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticano*, III-IV, p. 830.

⁶ *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticano*, III-IV, p. 872.

– contribuisce in misura notevolissima a spianare la via alla carità pastorale; inoltre, con questo tenore di vita, i presbiteri possono mettere lodevolmente in pratica lo spirito di povertà raccomandato da Cristo». Pertanto, «i presbiteri – come pure i vescovi – cerchino di evitare tutto ciò che possa in qualsiasi modo indurre i poveri ad allontanarsi, e più ancora degli altri discepoli del Signore vedano di eliminare nelle proprie cose ogni ombra di vanità», usando i beni temporali «solo per quei fini ai quali possono essere destinati d'accordo con la dottrina di Cristo Signore e gli ordinamenti della Chiesa» (n. 17).

2. *Il consiglio evangelico della povertà e il dovere di “sovenire” alle necessità della Chiesa nel vigente Codex Juris Canonici.*

Le riflessioni intorno al testamento del presbitero prodotte nel contesto del Concilio Vaticano II furono puntualmente riprese durante la *revisio* del *Codex Juris Canonici*.

Tuttavia, neanche in questa occasione è stata recepita la proposta del Cardinale Cento circa il dovere di redigere il testamento, in ragione della incompatibilità con la dimensione volontaria che caratterizza il consiglio evangelico della *paupertas* nel contesto del ministero sacerdotale.

I presbiteri, diversamente dai religiosi, i quali assumono la povertà con una promessa pubblica, sono tenuti a condurre una vita semplice e ad astenersi da tutto ciò che può avere sapore di vanità (can. 282, § 1), abbracciando la *povertà volontaria* per seguire più da vicino Cristo⁷.

In tale prospettiva si colloca anche l'invito ad impiegare per il bene della Chiesa e per le opere di carità i beni di cui i chierici vengono in possesso in occasione dell'esercizio di un ufficio ecclesiastico, e che avanzano dopo aver provveduto al proprio onesto sostentamento e all'adempimento di tutti i doveri del proprio stato (can. 282, § 2)⁸. Sta di fatto che la dimensione esortativa di questo canone si intreccia con il carattere vincolante del dovere di *sovenire* alle necessità della Chiesa, affinché possa disporre di quanto necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri (can. 222, § 1)⁹.

⁷ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 31 gennaio 1994, n. 67.

⁸ Cfr. DIMITRIOS SALACHAS, LUIGI SABBARESE, *Chierici e ministero sacro nel Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2004, p. 122.

⁹ Cfr. ADOLFO ZAMBON, *Il consiglio evangelico della povertà nel ministero e nella vita del presbitero diocesano*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2002, p. 232 ss.

Nel combinato disposto di questi due canoni è possibile rintracciare, sia pure indirettamente, il fondamento normativo del dovere di predisporre il proprio testamento per *sovvenire* alle necessità della Chiesa, in assenza di una espressa previsione codiciale, neanche sotto forma di “consiglio”.

Ciascun sacerdote, infatti, «è unito agli altri membri del presbiterio da particolari vincoli di carità e di fraternità»¹⁰, poiché «è inserito nell’*Ordo Presbyterorum* costituendo quell’unità che può definirsi una vera famiglia nella quale i legami non vengono dalla carne o dal sangue ma dalla grazia dell’Ordine»¹¹.

Questo peculiare vincolo, per sua natura assimilabile all’unione sponsale, può condizionare anche la redazione del testamento. In tale ottica, eredità e legati a favore della Chiesa possono certamente diventare qualcosa in più di un atto di *carità cristiana* (can. 839, § 1), costituendo una forma straordinaria del *sovvenire* che soddisfa *in primis* un interesse di tipo religioso del chierico, indissolubilmente connesso a quel peculiare vincolo spirituale che sostanzia il ministero sacerdotale.

Difatti, nell’ordinamento canonico, l’adempimento di taluni doveri che scaturiscono da scelte di carattere religioso e sacramentale inerenti lo *status personae* si riflette inevitabilmente anche sull’esercizio della libertà testamentaria, la quale, per effetto di tali vincoli, tende ad assumere un tratto del tutto peculiare¹².

3. *Il testamento del clero secolare*

Nel ripercorrere i punti essenziali della disciplina giuridica del testamento del sacerdote è necessario distinguere la libertà testamentaria del chierico secolare da quella del religioso. Sono infatti diversi i riflessi dell’ordinazione e della consacrazione sulla sfera giuridica soggettiva.

Circa i primi, il legislatore si limita a richiedere una *vitae simplicitatem* (can. 282, § 1), ossia «libera da ogni attaccamento e caratterizzata da scelte di essenzialità, senza sprechi e senza fronzoli; una vita aliena da vanità, cioè senza culto delle apparenze e senza ricerca del fatuo, ma ancorata ai valori

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992, n. 17.

¹¹ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, cit., n. 25.

¹² Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi religiosi*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 109.

veri, primo fra tutti la povertà evangelica»¹³.

L'esortazione di questo canone è ritenuta una «chiara eco di PO 16-17, dove i sacerdoti vengono invitati ad abbracciare la povertà volontaria, quale stile di vita che maggiormente conforma a Cristo povero, per vivere con maggiore disponibilità il ministero sacro»¹⁴, senza ridursi ad una mera sfumatura di stile, rispetto al canone 600, dato il suo carattere non vincolante¹⁵.

In questo caso, il peculiare rapporto con i beni temporali presuppone una distinzione tra i beni della Chiesa e quelli personali, all'interno dei quali è opportuno separare i beni di origine familiare da quelli acquisiti in occasione dell'esercizio del ministero sacerdotale.

Proprio in merito a quest'ultimo aspetto, il canone 282 § 2 dispone che i beni di cui i chierici vengono in possesso in occasione dell'esercizio di un ufficio ecclesiastico e che avanzano, dopo aver provveduto con essi al proprio onesto sostentamento e all'adempimento di tutti i doveri del proprio stato, siano da loro volontariamente impiegati per il bene della Chiesa e per le opere di carità¹⁶.

Il sacerdote è chiamato a tradurre anche nelle disposizioni testamentarie lo spirito di condivisione e di servizio alla Chiesa, proprio dello stato clericale¹⁷, il cui fondamento è da ricercare nel carisma della *fratellanza sacerdotale* e nel vincolo di *appartenenza al presbiterio*¹⁸.

Questi fattori animano anche l'*Istruzione in materia amministrativa (2005)*, nella quale la Conferenza Episcopale Italiana sollecita i sacerdoti a riservare una particolare attenzione, nelle loro ultime volontà, al seminario, all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero nonché all'eventuale fondo diocesano di solidarietà per i sacerdoti anziani e malati (n. 39, § 3). In questa norma, sia pure sotto forma di sollecitazione, può essere rintracciato un diretto riferimento alle proposte formulate durante i lavori di preparazione del decreto conciliare *Presbyterorum Ordinis*.

¹³ DOMENICO MOGAVERO, *I ministri sacri o chierici*, in AA.Vv., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, II, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2001, p. 124.

¹⁴ LUIGI SABBARESE, *I Fedeli Costituiti Popolo di Dio. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte I*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2003, p. 106.

¹⁵ Cfr. GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2006, p. 168.

¹⁶ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *I beni temporali e il Concilio Vaticano II*, in AA.Vv., *Non per denaro. Il sostegno economico alla Chiesa*, Monti, Saronno, 2000, p. 151 ss.

¹⁷ Cfr. LORENZO SIMONELLI, *Il testamento del sacerdote*, supplemento a *ex Lege*, 1-2, 2008, p. 3.

¹⁸ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, cit., n. 25.

Del resto, il Concilio Vaticano II nella *Lumen gentium* ha evidenziato che tutti i sacerdoti, in virtù della sacra ordinazione, «sono fra loro legati da un'intima fraternità, che deve spontaneamente e volentieri manifestarsi nel mutuo aiuto, spirituale e materiale, pastorale e personale, nei convegni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità» (n. 28).

Lo *spirito di paternità* verso la comunità ecclesiale anima alcune norme diocesane, le quali annoverano tra i doveri dei presbiteri anche quello di compilare un testamento chiaro presso un notaio, una persona di fiducia, oppure, meglio ancora, in curia, invitando il sacerdote a devolvere buona parte del suo patrimonio alla comunità che serve¹⁹.

Anche i Vescovi sono esortati a redigere in tempo opportuno il testamento, «disponendo che, se gli rimarrà qualcosa come proveniente dall'altare, torni interamente all'altare»²⁰.

Oltre alla canonizzazione della disciplina civile circa i requisiti sostanziali del testamento, il diritto particolare di ordine diocesano talvolta ne prescrive il deposito presso l'archivio della curia diocesana al fine di evitare lo smarrimento oppure la distruzione²¹, soprattutto se redatto in forma olografa. L'applicazione di questa norma può costituire un valido strumento di tutela anche per le volontà testamentarie dei laici, qualora abbiano redatto un testamento olografo contenente delle disposizioni patrimoniali *pro Ecclesia*.

Questo complesso di norme, universali e particolari, costituisce una chiara espressione delle istanze di giustizia e libertà interiore che il sacerdote soddisfa anche nel momento in cui redige il proprio testamento.

È confermata ancora una volta la peculiare natura del negozio testamentario, il quale, anche in questo caso, può certamente diventare «un luogo di espressione della libertà religiosa dell'individuo, nel momento in cui affronta e risolve le questioni giuridiche legate alla propria morte, momento fisiologico al quale il sentimento di religiosità dell'individuo è sempre indissolubilmente legato»²².

Difatti, al suo interno possono trovare ospitalità non solo disposizioni non patrimoniali nelle quali il *de cuius* esprime la propria religiosità (es. in-

¹⁹ *Ex plurimis*, cfr. DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO, *Regolamento parrocchiale in materia amministrativa*, p. 42.

²⁰ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi*, 22 febbraio 2004, n. 45.

²¹ Cfr. AA.VV., *La gestione e l'amministrazione della Parrocchia*, a cura di PATRIZIA CLEMENTI, LORENZO SIMONELLI, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2008, p. 331.

²² ANTONIO FUCCILLO, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2005, p. 115.

dicazioni circa la sepoltura, organizzazione del rito funebre, pubblicazione o distruzione degli scritti personali, ecc.), ma anche disposizioni patrimoniali religiosamente ordinate, nelle quali si sostanzia l'adempimento di particolari doveri o consigli previsti dal diritto canonico.

Proprio a tale riguardo, eventuali limiti alla libertà testamentaria predisposti dal diritto statale possono essere avvertiti come un ostacolo ingiustificato all'esercizio del diritto di libertà religiosa, nel cui alveo rientra anche la facoltà del fedele di vivere conformemente al proprio stato di vita. Anche le disposizioni testamentarie, similmente all'impiego di altri strumenti negoziali, possono «veicolare» un interesse di tipo religioso²³, costituendo il diretto riflesso dello spirito di servizio alla Chiesa e di paternità della comunità ecclesiale che contraddistingue il ministero sacerdotale.

4. Il testamento del religioso

Diversamente dal ministero sacerdotale, il consiglio evangelico della povertà assume un carattere vincolante nel contesto della vita consacrata²⁴, poiché, come ha ribadito il Concilio Vaticano II nella *Lumen gentium*, «lo stato religioso più fedelmente imita e continuamente rappresenta nella Chiesa la forma di vita, che il Figlio di Dio abbracciò quando venne al mondo per fare la volontà del Padre, e che propose ai discepoli che lo seguivano» (n. 44).

Nella scia di questo insegnamento conciliare, il canone 600 sancisce che il suo adempimento, «ad imitazione di Cristo che essendo ricco si è fatto povero per noi, oltre ad una vita povera di fatto e di spirito da condursi in operosa sobrietà che non indulga alle ricchezze terrene, comporta la dipendenza e la limitazione nell'usare e nel disporre dei beni, secondo il diritto proprio dei singoli istituti».

La dimensione *evangelica* in questa norma, dalla chiara matrice cristologica, si affianca ad una dimensione *canonica* che traduce l'*imitatio Christi* in un complesso di prescrizioni sintetizzabili intorno ai seguenti nuclei essenziali: a) adesione ad una vita povera di spirito e di fatto, ossia «reale e spiritualmente povera allo stesso tempo e di forma inseparabile, però con la coscienza che mentre la spiritualità della povertà non può essere altra che quella evangelica e cristiana, la sua realtà e realismo si trovano sempre condizionati e sono riferiti a

²³ ANTONIO FUCCILLO, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, cit., p. 105.

²⁴ Cfr. MARIA LUISA LO GIACCO, *La povertà nel diritto canonico*, in *il Regno*, 20, 2006, p. 674 ss.

un contesto spazio-temporale e mondano-ecclesiale sommamente variabile»²⁵;
b) impegno costante verso atti di sobrietà e di distacco dalle ricchezze terrene;
c) limitazione nell'uso e nella disponibilità dei beni temporali.

Proprio a tale riguardo, il canone 668 specifica alcune conseguenze giuridiche che il consiglio evangelico della povertà genera sulla sfera giuridica del religioso, sia esso professore temporaneo che permanente²⁶.

Questa norma, oltre a rinviare al *diritto proprio*, sancisce il dovere di cedere l'amministrazione dei beni personali a chi si preferisce antecedentemente alla prima professione, fatta salva la possibilità, se le costituzioni non stabiliscono altro, di disporre liberamente del loro uso ed usufrutto (can. 668, § 1). Generalmente, la cessione, la cui efficacia decorre dal momento della professione²⁷, può essere fatta a favore di familiari, enti ecclesiastici o civili, ecc. In merito, nel diritto proprio è prevalente orientamento alla totale libertà, anche se alcune costituzioni indirizzano verso il proprio istituto, mentre altre ne fanno addirittura un obbligo²⁸.

Il religioso non perde la titolarità dei propri beni, conservando la possibilità di riacquisirne l'uso nel momento in cui abbandona la vita religiosa. La consacrazione a Dio, infatti, pur incidendo in modo rilevante su molteplici diritti fondamentali, tra i quali il diritto di proprietà, determina la sospensione dell'esercizio e non la rinuncia della relativa titolarità²⁹.

Viene poi riconosciuto il diritto-dovere del religioso di redigere anteriormente alla professione perpetua il testamento, la cui predisposizione costituisce uno dei principali elementi di quella «*fuga mundi*», attraverso la quale i religiosi, «spogliandosi dei propri vestiti, si rivestono di Cristo, indossando

²⁵ DOMINGO ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata. Commento teologico-giuridico al Codice di Diritto Canonico*, Ediurcla, Roma, 2008, p. 90.

²⁶ Cfr. DOMINGO ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata*, cit., p. 89 ss.

²⁷ Cfr. AA.VV., *Codice di Diritto Canonico*, a cura di PEDRO LOMBARDIA, JUAN IGNATIO ARRIETA, I, Logos, Roma, 1986, p. 491.

²⁸ Cfr. AA.VV., *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di PIO VITO PINTO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001, p. 415 ss.

²⁹ Cfr. BRUNO BOCCARDELLI, *La dignità del religioso e la potestà del superiore nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, I, 1986, p. 347. Similmente, PIERO BELLINI, *Disciplinarietà confessionale e stato di diritto*, in AA.VV., *La Carta e la Corte. La tutela penale del fatto religioso fra normativa costituzionale e diritto vivente*, a cura di GIUSEPPE LEZIROLI, Cosenza, 2009, p. 194, sostiene che «quello per cui gli stessi "diritti fondamentali" – pur tanto giustamente e tanto gelosamente garantiti dall'ordine civile – possono ben essere sentiti dai rispettivi titolari e possono ben essere gestiti "in senso negativo": le volte [torno a dirlo] che – nel vivo del proprio condursi esistenziale – quei soggetti sentano dover valersi del "diritto fondamentale" di "rinunciare all'esercizio dei diritti fondamentali" quali usualmente praticati nell'*habitat* comunitario generale».

l'abito di penitenza nel giorno della loro professione»³⁰.

In ogni caso, il testamento deve essere redatto nel rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione civile (can. 668, § 1)³¹. È questo uno dei casi di *canonizatio legum civilium*, la cui positività è stata riconosciuta anche dalla Rota Romana, la quale, fatta salva la disciplina dei lasciti testamentari in favore delle cause pie, procede all'applicazione della legge civile vigente *in loco*³², considerando la successione ereditaria una *res temporale*³³.

A tale dovere è funzionalmente connessa la limitazione della libertà di modificare le disposizioni testamentarie precedentemente espresse, essendo necessaria la presenza di una giusta causa, oltre alla licenza del Superiore competente, a norma del diritto proprio (can. 668, § 2)³⁴. Diversamente, il religioso agirebbe illecitamente, ponendo in essere un comportamento contrastante con i vincoli di dipendenza e con le limitazioni che scaturiscono dalla stessa professione circa l'uso e l'amministrazione dei beni temporali,³⁵ pur non incidendo sulla validità dei cambiamenti apportati³⁶.

Circa l'eredità che il religioso dovesse ricevere successivamente alla professione, la dottrina distingue tra due ipotesi: «se è ancora vivo può disporre come vuole, se è già morto non può più ereditare, né l'istituto concorre automaticamente al suo posto, a meno che nel testamento non venga specificato, che in caso di sua morte, ciò che a lui spettava, a lui vada all'istituto»³⁷.

Inoltre, il religioso elevato all'episcopato, se per effetto della consacrazione non ha perduto il dominio dei propri beni, ne recupera l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione, acquistando per sé, a pieno titolo, quelli che gli provengono in seguito (can. 706, 2°). Diversamente, circa i beni percepiti dal Vescovo diocesano e gli altri ministri, di cui al canone 381, § 2, il relativo acquisto è operato per la chiesa particolare; tutti gli altri acquistano infatti per l'istituto,

³⁰ EUTIMIO SASTRE SANTOS, *La vita religiosa nella storia della Chiesa e della Società*, Ancora, Milano, 1997, p. 20.

³¹ Cfr. JEAN-PIERRE SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 219.

³² Coram Mattioli, *decisio diei 1 augusti 1963*, in R.R.Dec., LV, n. 2.

³³ Cfr. CRISTIAN BEGUS, *Diritto canonico patrimoniale*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007, p. 119.

³⁴ Cfr. JOHN MARTIN OWOR, *Istituti di vita consacrata di fronte alle pie volontà e alle pie fondazioni*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2008, p. 49 ss.

³⁵ Cfr. AA.VV., *Commento al Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 416.

³⁶ Cfr. DOMINGO ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata*, cit., p. 495.

³⁷ VINCENZO MOSCA, *Povertà e amministrazione dei beni negli Istituti religiosi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2, 1990, p. 255.

oppure per la Santa Sede, a seconda che l'istituto abbia o meno la capacità di possedere (can. 706, 1°).

Anche questa norma si riflette inevitabilmente sull'esercizio della libertà testamentaria, la quale, all'interno dello spazio giuridico statale, diventa una proiezione diretta del diritto di libertà religiosa, elevando il relativo *interesse*, da fine esterno dell'atto, ad una essenziale componente causale che connota dall'interno la scelta di devolvere il proprio patrimonio alla *Ecclesia Christi*³⁸, realizzando quella *separazione dal mondo* propria dell'indole e delle finalità di ciascun Istituto (can. 607, § 3).

5. *Il testamento di chierici e religiosi cittadini dello Stato della Città del Vaticano.*

La promulgazione della legge 1 ottobre 2008, n. LXXI - *Legge sulle fonti del diritto*, ha riaperto il dibattito circa la vigenza delle leggi italiane all'interno dello spazio territoriale pontificio³⁹.

Sin dalla creazione dello Stato della Città del Vaticano, l'applicazione suppletiva della normativa italiana ha avuto lo scopo pratico di consentire il mantenimento in vigore, con tutti i temperamenti richiesti dalla particolarità del caso, della legislazione ivi osservata anteriormente alla sottoscrizione dei Patti lateranensi, in ragione di elementari esigenze di conservazione di diritti quesiti, legittime aspettative e prassi osservate⁴⁰.

L'ordinamento giuridico vaticano, pur riconoscendo nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo (art. 1, § 1), al quale si affianca un complesso di norme particolari (art. 1, §§ 2-4), prescrive l'osservanza suppletiva degli atti normativi emanati dallo Stato italiano nelle materie circa le quali nulla prevedono le fonti ecclesiastiche, sommariamente elencate nell'articolo 1.

Tuttavia, la nuova *Legge sulle fonti del diritto* subordina tale applicazione

³⁸ Cfr. ANTONIO FUCILLO, *Dare etico*, cit., p. 4 ss.

³⁹ In merito, cfr. SIMONA ATTOLINO, *Profili problematici della legge vaticana n. LXXI/2008 sulle fonti del diritto*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2010, p. 13 ss.; PASQUALE COLELLA, *Brevi note in tema di vigenza delle leggi italiane nello Stato della Città del Vaticano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2009; ANNA GIANFREDA, *La legge sulle fonti dello Stato Città del Vaticano del 1 ottobre 2008: prime note*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2009, 2, p. 365 ss.; VALERIO TOZZI, *Lo Stato della Città del Vaticano rifiuta le leggi italiane*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2009.

⁴⁰ Cfr. FEDERICO CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, rist. ed. 1932, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, p. 174.

al previo recepimento da parte della competente autorità vaticana (art. 3, § 1), qualora le norme non risultino contrarie ai precetti di diritto divino, ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme contenute nei Patti Lateranensi e successivi accordi, e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili (art. 3, § 2).

Il potere di verificare la compatibilità della legislazione italiana con tali norme e principi, che in parte condividono lo sfondo con la *canonizatio legum civilium* (can. 22)⁴¹, passa dunque dall'interprete-applicatore al legislatore, nel legittimo esercizio della sovrana potestà di cui è titolare il Romano Pontefice all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

Circa gli istituti privatistici, è prescritta l'osservanza del Codice civile italiano, fatta salva una griglia di materie la cui disciplina è riservata alla legge canonica. Tra queste, assume un rilievo del tutto significativo la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici, dei membri degli Istituti religiosi di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, che siano cittadini vaticani, la cui disciplina è espressamente riservata alla legge canonica (art. 4, lett. b).

In questo caso, il rapporto tra i due ordinamenti non verte su valori non negoziabili della fede cattolica, bensì sul rispetto di un precetto che sintetizza gli effetti del voto di povertà sul piano economico e nella dimensione personale del religioso⁴² e la fraternità sacerdotale, al cui fondamento è posta la dimensione comunionale del sacramento dell'Ordine⁴³.

Con particolare riferimento alle disposizioni *mortis causa*, similmente alla previgente normativa⁴⁴, questa speciale previsione trae origine dagli ostacoli che il diritto successorio italiano traccia alla libertà del testatore-religioso attraverso la generale previsione di quote di riserva a favore dei legittimari, la cui non disponibilità può circoscrivere l'adempimento del dovere dei *christifideles* di *sovvenire* alle necessità della Chiesa (can. 222, § 1)⁴⁵.

L'applicazione della legge canonica è riconosciuta anche dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 – *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, il cui articolo 46 riserva la disciplina della successione per causa di

⁴¹ In merito, si rinvia ampiamente a GERARDINA BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Giuffrè, Milano, 1998.

⁴² Cfr. DOMINGO ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata*, cit., p. 485.

⁴³ Cfr. GIACOMO INCITTI, *Il Popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2007, p. 184 ss.

⁴⁴ PIO XI, Legge 7 giugno 1929, n. II – *Legge sulle fonti del diritto*, art. 11, lett. b.

⁴⁵ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2001, p. 108.

morte alla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta (comma 1), ribadendo che il limite di cui al comma 2 è applicabile alla sola successione del cittadino italiano.

In conclusione, l'articolo 4, lett. b), della *Legge sulle fonti del diritto*, in ragione della pienezza del potere legislativo, esecutivo e giudiziario di cui è titolare il Sommo Pontefice, quale Sovrano della Città del Vaticano⁴⁶, predispone un significativo limite al recepimento della legislazione italiana, al fine di garantire il pieno esercizio della libertà religiosa di quanti, chierici e religiosi cittadini vaticani, intendano trasferire il proprio patrimonio alla *Ecclesia Christi*, per vivere conformemente al proprio stato di vita e seguire Cristo più da vicino.

⁴⁶ GIOVANNI PAOLO II, Motu proprio *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, 26 novembre 2000, articolo 1, comma 1.